

DELIBERA N. 225 /10/CSP
ORDINANZA INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ L'INFORMATORE
S.R.L. (EMITTENTE TELEVISIVA OPERANTE IN AMBITO LOCALE "TELENOSTRA")
PER LA VIOLAZIONE DELLA DISPOSIZIONE CONTENUTA NELL'ART. 38, COMMA
5, D.LGS. 177/05

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 21 ottobre 2010;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *"Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997, supplemento ordinario n. 154/L;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel supplemento ordinario n. 150 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTA la legge 6 giugno 2008, n. 101 recante *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee"* pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 132 del 7 giugno 2008;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, recante *"Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite"*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 183 dell'8 agosto 2001 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la delibera n. 136/06/CONS, recante *"Regolamento in materia di procedure sanzionatorie"*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'atto della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali di questa Autorità – cont. n. 86/10/DICAM - PROC. 2160/ZD, datato 10 giugno 2010 e notificato in data 17 giugno 2010, con il quale è stata contestata alla società L'Informatore S.r.l., esercente l'emittente televisiva operante in ambito locale, denominata Telenostra, con sede in Caserta, alla via Vivaldi, 47, la violazione del disposto contenuto nell'art. 38, comma 5, d.lgs. 177 del 2005 nel corso della programmazione televisiva diffusa i giorni 24 e 25 febbraio 2010; in particolare, la parte ha tenuto un comportamento illegittimo in quanto ha irradiato messaggi pubblicitari eccedenti il 25 per cento per ogni ora di programmazione nelle seguenti fasce orarie di seguito indicate: giorno 24.02.2010 dalle ore 10:00 alle ore 11:00; dalle ore 12:00 alle ore 13:00; dalle ore 13:00 alle ore 14:00; dalle ore 14:00 alle ore 15:00; dalle ore 17:00 alle ore 18:00 ; dalle ore 20:00 alle ore 21:00; dalle ore 21:00 alle ore 22:00; giorno 25.02.2010 dalle ore 12:00 alle ore 13:00; dalle ore 13:00 alle ore 14:00; dalle ore 14:00 alle ore 15:00; dalle ore 17:00 alle ore 18:00 ; dalle ore 20:00 alle ore 21:00; dalle ore 21:00 alle ore 22:00; dalle ore 23:00 alle ore 24:00; infatti, come riportato in apposito prospetto allegato alla relazione stesa dalla Guardia di Finanza l'emittente in questione ha trasmesso, in data 24 febbraio 2010, nelle fasce orarie sopra indicate, pubblicità pari al 48,33%, all'80,86 %, all'81,14%, al 28,86%, al 37,83%, al 43,89%, e al 37,86% dell'affollamento orario trasmesso; inoltre, come

riportato sempre nel prospetto allegato alla relazione stesa dalla Guardia di Finanza, l'emittente in questione ha trasmesso, in data 25 febbraio 2010, nelle fasce orarie sopra indicate, pubblicità pari all'88,72%, all'81,69 %, al 50,75%, al 41,64%, al 45,61%, al 56,97% e al 27,47% dell'affollamento orario trasmesso;

RILEVATO che la parte, con memoria difensiva (prot. n. 47036) pervenuta in data 27 luglio 2010, nonché in sede di audizione in data 1 luglio 2010, nel chiedere l'archiviazione del procedimento sanzionatorio ovvero, in subordine, l'irrogazione della sanzione minima prevista, ha specificato che nel periodo interessato dalla contestazione di cui sopra e coincidente con il passaggio dall'analogico al digitale si sono accentuate le disfunzioni tecnologiche del software che si sta implementando. *“Il software di messa in onda prevede un blocco automatico basato sulla durata dei singoli file che rispetti il tetto previsto per legge, per cui è impossibile che si realizzino sforamenti, in quanto qualunque file eccedente il tetto di legge non viene messo in onda”*. In particolare, l'affollamento pubblicitario orario è stato determinato dal recupero di spazi pubblicitari rispetto a periodi precedenti in cui, a causa della mancata stabilizzazione della frequenza, si sono verificate continue interruzioni della programmazione televisiva. Per il futuro, il problema relativo all'affollamento pubblicitario tenderà a non verificarsi a causa della disdetta dei contratti pubblicitari in linea con il trend nazionale di un crollo dei ricavi pari al 25% a livello nazionale. Inoltre, la società in questione ha eseguito controlli sull'efficacia del software e nessuna anomalia è stata più evidenziata. La parte, inoltre, chiede la riunione di procedimenti sanzionatori nn. 2153/ZD, 2154/ZD, 2155/ZD, 2156/ZD, 2157/ZD, 2158/ZD, 2159/ZD e 2160/ZD;

RITENUTO che quanto eccepito dalla parte non possa essere accolto, in quanto:

- considerata la natura obiettiva dell'illecito commesso, la violazione del disposto contenuto nell'articolo 38, comma 5 citati riguarda il comportamento posto in essere dall'emittente televisiva e non l'evento occasionale;
- il riferimento alle difficoltà tecniche connesse al passaggio dall'analogico al digitale che avrebbero comportato disfunzione al software e, quindi, alla messa in onda di messaggi pubblicitari diffusi oltre il limite percentuale stabilita dalla norma di legge, è generico, assurge a mera affermazione di principio non supportata da idonea e specifica documentazione da cui desumere quanto asserito dall'emittente televisiva Telenostra, anche perché la società concessionaria è tenuta, comunque, a dotarsi di un'organizzazione interna tale da garantire l'osservanza degli obblighi posti all'esercizio dell'attività cui la concessione si riferisce;
- sull'emittente grava una responsabilità di controllo sul contenuto dei programmi trasmessi, compresa la pubblicità, e di verifica della conformità degli stessi alla normativa vigente;
- riguardo alla richiesta di riunire i procedimenti nn. 2153/ZD, 2154/ZD, 2155/ZD, 2156/ZD, 2157/ZD, 2158/ZD, 2159/ZD e 2160/ZD, una volta avviati con relativo atto di contestazione, si osserva che, al di là della mancanza di unitarietà delle condotte tenute dall'emittente televisiva Telenostra, già distintamente rilevate dalla Guardia di Finanza con la relazione sopra menzionata, la riunione dei successivi atti di contestazione esula dall'ambito di applicazione del *"Regolamento in materia di procedure sanzionatorie"* e, in particolare, dell'art. 4, comma 4, delibera n. 136/06/CONS, che, riferito specificatamente al solo esercizio dell'attività preistruttoria, recita: *“il direttore competente [...] può riunire le denunce suscettibili di essere verificate congiuntamente allo scopo di farne oggetto di trattazione unitaria”*;

RITENUTO che, pertanto, si riscontra da parte della società L'Informatore S.r.l., esercente l'emittente televisiva operante in ambito locale, denominata Telenostra, con sede in Caserta, alla via Vivaldi, 47, la violazione del disposto contenuto nell'art. 38, comma 5, d.lgs. 177 del 2005 nella formulazione vigente alla data dei fatti contestati nel corso della programmazione televisiva diffusa i giorni 24 e 25 febbraio 2010 oltre ogni ragionevole tolleranza;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1033,00 (euro milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (euro venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi dell'art. 51, comma 2, lett. b) e 5 del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per i fatti contestati nella misura del minimo edittale pari ad euro 1033,00 (euro milletrentatre/00) al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della legge 689/81, in quanto:

- con riferimento *alla gravità della violazione*:

la gravità del comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi media, considerata la connotazione obiettiva dell'illecito realizzato consistente nella trasmissione di messaggi pubblicitari in ambito locale per una durata complessiva superiore al limite orario percentuale non conforme alle vigenti disposizioni;

- con riferimento *all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*:

- quantunque la società in questione abbia sostenuto l'essersi verificate difficoltà tecniche connesse al passaggio dall'analogico al digitale che avrebbero, tali da comportare disfunzione al software e, quindi, alla messa in onda di messaggi pubblicitari diffusi oltre il limite percentuale stabilita dalla norma di legge, tuttavia non risulta effettivamente documentato che la stessa abbia adottato alcun comportamento in proposito, al fine di eliminare le conseguenze della violazione in questione, anche perché la società concessionaria è sempre tenuta, comunque, a dotarsi di un'organizzazione interna tale da garantire l'osservanza degli obblighi posti all'esercizio dell'attività cui la concessione si riferisce;

- con riferimento *alla personalità dell'agente*:

la società, per natura e funzioni svolte, si presume supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

- con riferimento *alle condizioni economiche dell'agente*:

le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione pecuniaria per le rilevate violazioni nella misura di euro 14.482,00 (euro quattordicimilaquattrocentottantadue/00) pari al minimo edittale corrispondente ad euro 1033,00 (euro milletrentatre/00) moltiplicata per n 14 episodi oggetto di rilevazione della violazione della disposizione contenuta nell'art. 38, comma 5, d.lgs. 177 del 2005 secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni;

VISTO l'art. 38, comma 5, del d.lgs. 31 luglio 2005 n. 177 nella formulazione vigente alla data dei fatti contestati;

VISTO l'art. 51, del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione del Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri relatori, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

ORDINA

alla società L'Informatore S.r.l., esercente l'emittente televisiva operante in ambito locale, denominata Telenostra, con sede in Caserta, alla via Vivaldi, 47 di pagare la sanzione

amministrativa di euro 14.482,00 (quattordicimilaquattrocentottantadue/00), al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 225/10/CSP*”, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “*delibera n. 225/10/CSP*”.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell’Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell’articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 21 ottobre 2010

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Sebastiano Sortino

COMMISSARIO RELATORE
Gianluigi Magri

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola

